



Associazione
Qua la zampa
o.n.l.u.s.

VERBALE DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Forlì 24/07/2021

O.D.G

1) APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI VARIE E AGLI ART.6/ 7/ 14/ 19/ dello STATUTO

In data 24 Luglio 2021 alle ore 15.00 presso la struttura "OASI FELINA" sita a Forlimpopoli via Montanara Vicinale s.n si riunisce l'assemblea dei soci per l'approvazione delle integrazioni agli articoli 6/ 7/ 14/ 19/ e varie dello Statuto come richieste dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e previste dalla normativa regionale.

Presiede la seduta la Presidente sig.ra CICOGNANI MANUELA, funge da segretaria la sig.ra Anna Rosa Mambelli.

Sono presenti i seguenti soci:

Romagnoli Renata, Mambelli Anna Rosa, Cicognani Manuela, Luca Giulianini, Rosa Catalano, Cristina Pennini, Romagnoli Annalisa, Romagnoli Romeo, Magni Mirella, Casadei Massima, Tartagni Franco, Cixi Piero, Lazzarini Giuliano, Amati Donatella, Amati Elisabetta, Turrone Roberta, Mauri Rita, Mauri Bruno, Fabbri Floriana, Giordano Pamela, Strada Milena

Completato l'elenco dei presenti, la Presidente legge le correzioni agli articoli così come richiesto e **L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA' IL NUOVO STATUTO.**

La seduta è tolta alle ore 16,00

La segretaria

Anna Rosa Mambelli

La presidente

Manuela Cicognani



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 26 LUG. 2021

N. 1668

Mod. 3

Euro 550,00

H. DIRETTORE

L'ADDEBITTO AL SERVIZIO

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 2.8.198. 2021
N. 1648

STATUTO

ASSOCIAZIONE "QUA LA ZAMPA ODV"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'organizzazione di volontariato denominata "Qua la zampa Organizzazione di Volontariato" con l'acronimo di "Qua la zampa ODV".

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in Forlì, via Cornelio Gallo n. 22. Le variazioni della sede sociale nell'ambito comunale non comportano variazioni al presente Statuto, e quindi potranno essere adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: associazione animalista protezionista di volontariato finalizzata al benessere e tutela degli animali.

Per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Al fine di perseguire le suddette finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'associazione potrà a titolo esemplificativo:

- a) Elaborare, promuovere, organizzare e attivare progetti di assistenza, solidarietà, accoglienza e promozione della difesa dei diritti degli animali, progetti e manifestazioni culturali, artistici, didattici, anche con la collaborazione di Istituzioni, Enti, Associazioni, gruppi e di singoli privati operanti nei vari ambiti dell'attività sociale e di tutela dei diritti degli animali;
- b) Istituire uno o più centri per attività di accoglienza e solidarietà, forniti di luoghi a cui possano accedere e di cui possano usufruire tutti gli animali che avranno necessità di assistenza; un centro per la raccolta e la fornitura di documentazione e dati, studi ed ogni altro materiale relativo alla individuazione ed alla enucleazione dei bisogni ed alla eliminazione delle cause che provocano il randagismo, l'abbandono, gli atti di crudeltà contro gli animali, ma anche la pericolosità di pezzi di territorio (a causa di branchi di cani selvatici) e la messa in pericolo della salute pubblica (rabbia, malattie portate da animali inselvatichiti o abbandonati);
- c) Organizzare concerti, rassegne artistiche, spettacoli di arte varia, convegni, manifestazioni e corsi culturali per un approfondimento dei vari modi in cui si manifesta il bisogno di compagnia degli uomini con gli animali e della millenaria storia di questa simbiosi;
- d) Promuovere la pubblicazione di riviste, libri, testi vari, anche audiovisivi e sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, per la illustrazione delle modalità di intervento o per la illustrazione delle situazioni di maltrattamento, abbandono, gestione errata degli animali, anche al fine della tutela del territorio e della salute pubblica;



- e) Istituire premi e concorsi sul tema della promozione del rispetto dei diritti degli animali;
- f) Chiedere e ottenere da Enti ed Istituzioni private e pubbliche convenzioni su progetti che consentano la promozione e lo sviluppo dei diritti degli animali;
- g) Richiedere e promuovere la collaborazione di Enti, organizzazioni pubbliche e private, associazioni per la tutela e la cura di persone anziane, portatrici di handicap psicofisici, disadattate e minori in affidamento ad istituzioni, al fine di introdurre e sviluppare terapie riabilitative e reinseritive, mediante l'uso e l'inserimento degli animali domestici nella vita delle suddette persone;
- h) Promuovere qualsiasi altra iniziativa per conseguire gli scopi dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e le modalità definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 – VOLONTARI

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività dei volontari associati.

I volontari che svolgono l'attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, come previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo del Codice del Terzo settore.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura

assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 6 – REQUISITI E AMMISSIONE DEI SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore rispetto a quanto previsto per Legge.

Sono associati coloro che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni motivare il rigetto. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'associazione. Ogni socio purché

iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi ha diritto di voto nelle assemblee sociali e di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, eventuali Regolamenti Interni e le decisioni prese dagli organi che amministrano l'associazione.

Obbligo degli associati è anche quello di versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per recesso, da comunicarsi per iscritto e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione o per non aver rispettato le previsioni dello statuto, di regolamenti interni o di decisioni degli organi dell'Associazione;
- per morosità oppure per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;
- per decesso del socio.

Ciascun Socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dal organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche



morale all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo Socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al Socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del Socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al Socio, il quale entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

La quota deve essere versata entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

I Soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto di rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del Socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica



sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART.9 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e in difetto di accordo entro 30 (trenta) giorni, dal Presidente. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che abbia come scopo principale la tutela e il benessere degli animali.

ART. 11 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo,

e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, nello specifico a enti che hanno il medesimo oggetto sociale operanti nel territorio provinciale di Forlì-Cesena.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di Rendiconto per cassa.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative;
- Contributi dei privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, di organismi regionali, nazionali ed internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Proventi dalle attività di raccolta fondi;
- Rendite patrimoniali;
- Proventi dalle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

I fondi sono depositati presso l'Istituto bancario stabilito dal Consiglio Direttivo ed ogni operazione finanziaria deve essere disposta con firme congiunte.

ART. 14 – LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- ☐ libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ☐ il registro dei volontari assicurati.

ART. 15 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- ☐ l'Assemblea dei Soci;
- ☐ il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- ☐ il Presidente.

ART. 16 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea di soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è da questi convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero con motivazione scritta da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; e in via straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (personalmente o per delega) della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione



(che non può avvenire nello stesso giorno della prima) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione (che non può avvenire nello stesso giorno della prima), occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti o astenuti al voto.

Il voto in assemblea viene espresso per alzata di mano, su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione viene effettuata a scrutinio segreto. In ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato tramite delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 associati, indipendentemente dal numero dei soci dell'associazione. Si precisa che si applicano gli articoli del codice civile quanto compatibili.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in



teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, a mezzo lettera semplice, fax, posta elettronica, anche certificata, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.18 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in materia di ricorsi in materia di non ammissione e di esclusione dei soci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto nonché sulla fusione, scissione e trasformazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza restrizioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti quegli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento dello scopo sociale, eccettuati soltanto quelli che per Legge o Statuto siano riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, redigendo un Regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci appositamente convocata;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- assumere personale e gestire i fondi della Associazione;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario dell'associazione;
- ratificare, nella prima seduta successiva, gli eventuali provvedimenti d'urgenza preso dal Presidente

in materie di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ed è convocato a mezzo lettera semplice, fax, posta elettronica, anche certificata, dal Presidente non prima di 8 giorni prima dell'adunanza. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; in tale caso la riunione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo

Direttivo decade dall'incarico l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 20 -- PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con votazione palese a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Dirige e coordina l'attività dell'Associazione al fine del perseguimento degli scopi della stessa e delle direttive del Consiglio Direttivo; dirige il personale e ne controlla le attività. È responsabile dei fondi dell'Associazione e ne autorizza il loro impiego.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente

Il Presidente cessa la sua carica per: scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente indice le elezioni per la nomina dei nuovi componenti degli organi sociali.

ART. 21 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario, di concerto con il Presidente cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e rendiconto di cassa.

ART. 22 – DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali durano cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Tutte le cariche sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese realmente effettuate e documentate per funzioni ed incarichi svolti per conto dell'Associazione ed autorizzate dagli organi statuari.

ART. 23– RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

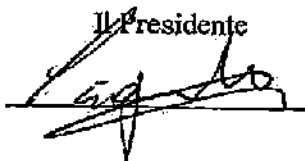
ART. 24– NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante e l'Associazione vi sarà migrata.

Luogo, data FORLIMPOPOL 24/7/2021

Il Presidente



Il Segretario

